

N. 2386/22 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Rovigo**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Sofia Gancitano	Giudice
Dott.	Benedetta Barbera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 32/2022, promosso da **ATHESTE COSTRUZIONI S.r.l.** (C.F e P. IVA 01566420285), in persona dell'Amministratore Unico Orlando Finco, con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo, 45/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cristante ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lozzo Atestino (PD), Via Roma, 1-int. 11;

**nei confronti di**

**IMMOBILIARE VITTORIO EMANUELE II SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA IMMOBILIARE VITTORIO EMANUELE II S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 04059120289) con sede legale in Este, Padova, via Corradini n. 1/q, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, Fausto Petagna, rappresentata e assistita, dall'Avv. Alessia Panella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Rovigo, via X Luglio n. 15/17;

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che parte resistente si è costituita in giudizio, in data 19.07.2022, aderendo alla

N. 36/22 R.G. FACC.

N. 32/22 R.G. NC

N. 36/22 SENT.

N. 45/22 REP.



domanda di fallimento proposta da Atheste Costruzioni s.r.l., precisando che all'assemblea dei soci del 20.06.2022 è stata deliberata la messa in liquidazione della società;

ritenuta la natura commerciale dell'attività svolta dalla società debitrice, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura storica allegata: *"ristrutturazione, valorizzazione e promozione immobiliare di beni, sviluppo di progetti immobiliari"*;

considerato che il credito del ricorrente, per complessivi € 254.050,00, è provato: (i) dal contratto di appalto del 10.10.2011, avente ad oggetto la ristrutturazione del palazzetto, ex sede Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; (ii) da due fatture commerciali del 14.01.2014 emesse in relazione all'esecuzione del suddetto appalto; (iii) dalla dichiarazione di riconoscimento del debito sottoscritta dalla società debitrice, in data 24.07.2014, per quanto riguarda la fattura n. 5 del 14.01.2014;

considerato che i debiti scaduti e non pagati della IMMOBILIARE VITTORIO EMANUELE II S.R.L. IN LIQUIDAZIONE risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dal ricorrente è pari ad € 254.050,00;

rilevato che parte debitrice ha depositato una relazione esplicativa del proprio stato patrimoniale, con allegata la situazione contabile della società aggiornata al 31.08.2022, dalla quale emerge, tra l'altro, un ingente debito verso i soci pari ad € 748.037,13;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della impresa debitrice, ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F., in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

rilevato, peraltro, che dalla dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020 acquisita agli atti emergono dati decisamente superiori ai parametri di cui all'art. 1 co. 2 L.F., in quanto i ricavi lordi ammontano ad € 562.191;

rilevato quanto alla sussistenza dello stato d'insolvenza che, nel caso in cui la società sia in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi



l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644/13, n. 15442/2011 e n. 21834/2009);  
rilevato che, nel caso di specie, l'impossibilità della società debitrice di far fronte, mediante la liquidazione degli elementi attivi del patrimonio, alla ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente e dei soci, pari complessivamente ad € 1.002,087,13, emerge con chiarezza se solo si considera che la società debitrice non dispone di un attivo sufficiente e non risulta che abbia cespiti immobiliari da liquidare (v. bilancio d'esercizio 2020).

#### P. Q. M.

dichiara il fallimento di **IMMOBILIARE VITTORIO EMANUELE II SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA IMMOBILIARE VITTORIO EMANUELE II S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, (C.F. 04059120289) con sede legale in Este, Padova, via Corradini n. 1/q,

#### NOMINA

Giudice Delegato la **dott.ssa Benedetta Barbera** e Curatore la **dott.ssa Nicoletta Mazzagardi**, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

#### ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale



**DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

**FISSA**

il giorno **11/01/2023 alle ore 12:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

**DISPONE**

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al



deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della  
pronuncia al predetto ufficio

**AUTORIZZA**

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 19/09/2022

Il Giudice Estensore  
*Benedetta Barbera*

Il Presidente  
*Paola Di Francesco*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo il 27 SET 2022

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Maristella Mori*

